RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 45

Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 37, 38 e 39

Quando il militare o il civile, appartenente ad uno dei personali contemplati negli articoli 37, 38 e 39 abbiano acquistato il diritto a trattamento ordinario di quiescenza o di riforma previsto dall'articolo 34 della presente legge, la vedova e gli orfani, in aggiunta al trattamento di riversibilita' ad essi spettante, conseguono la pensione di guerra. Se il militare o il civile non abbia raggiunto il limite di anzianita' per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, alla vedova o agli orfani e' concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilita' per quanti sono gli anni di servizio utili a pensione. Qualora la domanda venga presentata oltre un anno dalla data d'insorgenza del diritto, l'assegno integratore e' concesso a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Alla liquidazione del beneficio di cui al precedente comma, provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	V — Dei i diritti della vedova, del vedovo e degli orfani
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-45-vedove-ed-orfani-dei-soggetti-di-cui-agli-articoli-37-38-e-39/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it